

## STATUTO FONDAZIONE MAXXI

### Art. 1 - Costituzione e sede

1. È costituita la "Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo" (d'ora in poi: Fondazione) che svolge i compiti già propri del "Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee", di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999 n. 237.
2. La Fondazione ha sede in Roma, via Guido Reni, 4/a-8 e svolge la sua attività secondo le disposizioni dell'articolo 25 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e del presente statuto.
3. La Fondazione per quanto non diversamente previsto dalle norme di legge di cui al comma 2, è disciplinata dal Codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.
4. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo scioglimento a norma del presente statuto.

### Art. 2 - Missione e attività

1. La Fondazione non ha fini di lucro, non distribuisce utili e i proventi delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statuari.
2. La Fondazione provvede ai suoi compiti secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
3. La Fondazione è ente che promuove la creatività culturale contemporanea nazionale e internazionale, svolgendo altresì attività di ricerca connesse a tale promozione. La Fondazione persegue le proprie finalità anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura" e dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché delle attività museali e culturali connesse. Sulla base di un apposito protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero della Cultura, la Fondazione svolge le attività connesse alla realizzazione, alla gestione e alla promozione del Museo della Fotografia di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1999, n. 237.
4. Rientrano nella missione della Fondazione:
  - a) la ricerca e la promozione culturale;
  - b) rappresentare, in Italia, il punto di eccellenza della creatività artistica contemporanea e internazionale anche in continuità con la grande tradizione culturale del nostro Paese;
  - c) promuovere la conoscenza, lo studio, l'educazione, la ricerca e la produzione nelle aree di competenza e in relazione a tutte le altre manifestazioni della creatività contemporanea;
  - d) essere luogo d'incontro e punto di riferimento e di promozione del dialogo per i diversi pubblici e, in particolare, per le giovani generazioni;
  - e) costituire laboratorio di sperimentazione e di ibridazione di linguaggi espressivi e di messaggi fra le più diverse forme di espressione, di comunicazione e di confronto fra le diverse culture;



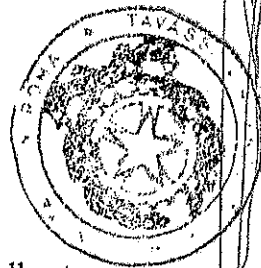
*Flavia Benui*  
*Romolo Zucchi Teste*

*Teodoro Rodolfo Teste*

- f) favorire collaborazioni, intese e scambi con Musei, Enti, Istituti, Associazioni e soggetti sia pubblici, sia privati che perseguano finalità analoghe.
  - g) la creazione di uno strumento volto all' espressione e alla comunicazione della creatività italiana nel mondo;
  - h) facilitare contatti e scambi fra patrimoni di conoscenze e di civiltà diverse promuovendo l'arte quale fattore di comprensione, di mediazione tra conflitti culturali e di integrazione.
5. Nell'ambito di tali attività la Fondazione provvede, in particolare:
- a) all'acquisizione di risorse finanziarie destinate a garantire l'incremento di opere, documenti, manifestazioni e di ogni altro elemento significativo dell'arte contemporanea e dell'architettura contemporanea ed a garantire un'adeguata conservazione dell'immobile costituente la sede del MAXXI e delle collezioni museali;
  - b) alla valorizzazione dell'immobile costituente la sede del MAXXI e delle collezioni museali, in modo da assicurarne la migliore fruizione da parte del pubblico, da incrementare i servizi offerti, migliorandone la qualità, e da conseguire risparmi di spesa evitando duplicazioni di funzioni;
  - c) all'organizzazione, nei settori scientifici di competenza della Fondazione, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, iniziative, attività formative, didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti, istituzioni ed organi competenti per il turismo, sia nazionali che internazionali;
  - d) all'organizzazione e alla rappresentazione di spettacoli dal vivo di musica, teatro e danza presso le sedi del MAXXI coerenti con la missione di promuovere la creatività artistica contemporanea;
  - e) alla promozione dell'arte, dell'architettura e delle altre forme di creatività contemporanee italiane all'estero in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con la rete delle Ambasciate e degli Istituti di cultura italiana.
6. La Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportunamente funzionale al perseguimento delle proprie finalità. La Fondazione può costituire o partecipare a società di capitali, fondazioni, consorzi e associazioni, purché gli stessi perseguano finalità coerenti con quelle della Fondazione.
7. La Fondazione può costituire sedi decentrate, nonché istituire o acquisire ulteriori spazi museali, espositivi e di ricerca, privi di personalità giuridica, dotati di autonomia gestionale e contabile secondo quanto previsto da apposito Regolamento nel rispetto dell'unitarietà culturale e amministrativa della Fondazione.

### Art. 3 – Fondo di dotazione

1. Il fondo di dotazione della Fondazione è composto:
- a) dai diritti d'uso sui beni mobili e immobili conferiti dal Ministero;
  - b) dai beni mobili e immobili, comunque pervenuti alla Fondazione, o dalla stessa



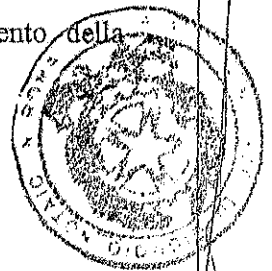
*Federico Testa*  
*Stefano Biondi*

*Federico Testa*

- acquisiti, destinati all'incremento delle collezioni o, limitatamente ai beni immobili, all'esposizione o conservazione delle stesse o alla realizzazione di eventi espositivi;
- c) dai conferimenti in denaro, beni o diritti effettuati dai Fondatori-Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti al momento dell'adesione alla Fondazione nonché dai conferimenti successivi destinati all'incremento del medesimo fondo;
  - d) dai lasciti e dalle donazioni aventi ad oggetto diritti o beni, diversi da quelli di cui alla lettera b) e non costituiti da denaro o da beni di consumo, salvo diversa volontà del disponente o del donante;
  - e) dai beni mobili e immobili non compresi nelle precedenti lettere, diversi dal denaro e dai beni di consumo, che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati.
2. I beni e i diritti facenti parte del fondo di dotazione sono destinati al perseguimento delle finalità della Fondazione. I beni e i diritti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non possono formare oggetto di atti di disposizione da parte della Fondazione. I beni e diritti diversi da quelli di cui al precedente periodo possono essere oggetto di atti di disposizione, esclusivamente al fine di destinare il denaro o il corrispettivo dell'alienazione di beni o diritti all'incremento delle collezioni o all'effettuazione di spese qualificabili come investimenti ai sensi della disciplina di contabilità pubblica. Si osserva, per gli immobili, quanto previsto, dall'articolo 13, comma 1, lettera n).
3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma degli artt. 2343 e seguenti del codice civile.

#### **Art. 4 - Fondo di gestione**

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione medesima;
  - b) dalle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n.69;
  - c) dalla quota delle risorse destinate annualmente al piano per l'arte contemporanea di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29;
  - d) dai lasciti e dalle donazioni che non debbano essere imputati al fondo di dotazione ai sensi dell'articolo 3;
  - e) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dalla Regione, da Enti territoriali, o da altri Enti pubblici;
  - f) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori-Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti;
  - g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Il fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.



*Luigi Bruni*  
*Federico Teste*

*Federico Teste*

#### **Art. 5 - Fondatori-Promotori e Fondatori**

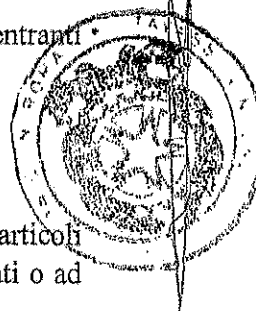
1. La Fondazione è costituita da Fondatori-Promotori e Fondatori.
2. È Fondatore-Promotore il Ministero della Cultura.
3. Gli Enti Territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede possono assumere la qualifica di Fondatori-Promotori mediante adesione alla Fondazione e sottoscrizione del relativo atto costitutivo e dello statuto, contribuendo stabilmente al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione, con le modalità definite e in misura non inferiore a quella stabilita mediante il Regolamento di cui al comma 5. L'ammissione dei Fondatori-Promotori è deliberata dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f). All'atto del loro ingresso nella Fondazione, i diritti di voto saranno ridefiniti conformemente a quanto previsto dall'articolo 14 del presente statuto.
4. Possono divenire Fondatori, previo consenso dei Fondatori-Promotori e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), del presente statuto, le persone fisiche e quelle giuridiche, pubbliche e private, nonché gli enti che contribuiscano stabilmente al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione, mediante contributi economici pluriennali, secondo le modalità definite e in misura non inferiore a quanto stabilito dal Regolamento di cui al comma 5.
5. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, stabilisce con proprio Regolamento le modalità e la soglia minima di contribuzione necessaria per l'assunzione dello status di Fondatori-Promotori o di Fondatori, nonché le cause di esclusione.

#### **Art. 6 - Partecipanti**

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole o associate nonché gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi economici, annuali o pluriennali. Con apposito Regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, sono stabilite le modalità e la soglia minima di contribuzione necessarie per l'assunzione dello status di Partecipante nonché le relative cause di esclusione, individuando almeno tre diverse categorie di Partecipanti, differenziate in base al diverso e progressivo livello di contribuzione e ai relativi diritti, benefit di comunicazione e di immagine concessi. Il Regolamento può prevedere che la contribuzione consista anche nello svolgimento in favore della Fondazione di una attività, anche professionale, di particolare rilievo o nell'attribuzione di beni o diritti.
2. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

#### **Art. 7 - Fondatori e Partecipanti esteri**

1. Le qualifiche di Fondatori e Partecipanti possono essere attribuite, ai sensi degli articoli 5 e 6, anche alle persone fisiche e giuridiche, nonché agli enti pubblici o privati o ad altre istituzioni aventi sede all'estero.



*Antonio Biondi Federico Teste*  
*Roberto Teste*

#### Art.8 - Esclusione e recesso

1. L'esclusione dei Fondatori-Promotori o dei Fondatori è deliberata dal Consiglio di amministrazione, sulla base delle previsioni del Regolamento di cui all'articolo 5, comma 5. L'esclusione dei Partecipanti è disposta dal Presidente, sulla base delle previsioni del Regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Salvo la possibilità di stabilire ulteriori ipotesi di esclusione, i regolamenti di cui all'articolo 5, comma 5 e all'articolo 6, comma 1, devono necessariamente prevedere la cessazione dello status di Fondatore-Promotore, di Fondatore o di Partecipante in caso di inadempimento dell'obbligo di effettuare i conferimenti o le contribuzioni dovute entro i termini previsti ovvero nell'ipotesi di condotta incompatibile con il dovere di collaborare lealmente con gli altri componenti per il perseguimento dei fini della Fondazione.
3. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, l'esclusione è disposta anche per i seguenti motivi:
  - a) trasformazione, fusione e scissione;
  - b) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  - c) apertura di procedure di liquidazione o di procedure concorsuali di qualunque natura.
4. I Fondatori-Promotori, i Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte.
5. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

#### Art. 9 - Organi e loro durata

1. Sono organi della Fondazione:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio di amministrazione;
  - c) il Comitato scientifico;
  - d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente e tutti gli organi durano in carica cinque anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato. I componenti degli organi collegiali, se nominati prima della scadenza del termine quinquennale, restano in carica sino a tale scadenza.

#### Art. 10 - Organizzazione

1. La Fondazione è articolata in Dipartimenti, anche in forma interdisciplinare, e può organizzarsi in ulteriori Aree, Uffici e Servizi.  
La Fondazione si dota di un Direttore generale al quale è affidata la gestione operativa, organizzativa e amministrativa come meglio specificato all'articolo 16 del presente Statuto.  
Il numero, la denominazione e l'organizzazione dei Dipartimenti, delle Aree, degli Uffici e dei Servizi, nonché le mansioni dei Direttori dei Dipartimenti e la durata dei relativi incarichi sono stabiliti con apposito Regolamento adottato dal Consiglio di



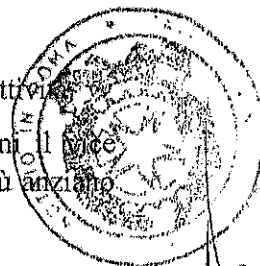
*Federica Bini* *Federica Bini* *Federica Bini*  
*Federica Bini* *Federica Bini* *Federica Bini*

amministrazione su proposta del Presidente.

2. La Fondazione si dota di un comitato di gestione, con funzioni di coordinamento, cui fanno parte il Presidente, il Direttore generale e i Direttori dei Dipartimenti, le cui modalità di funzionamento sono stabilite nel Regolamento di cui all'art. 10 comma 1.
3. La Fondazione stabilisce, con Regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, criteri e modalità per il reclutamento del personale con contratto a tempo indeterminato, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art.35, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165.
4. La Fondazione può utilizzare, secondo le modalità consentite dalla vigente normativa e previa sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa con il Ministero della Cultura, il personale del Ministero ritenuto necessario, con il consenso del personale medesimo. Ogni due anni Fondazione e Ministero rivedono, sulla base della programmazione delle attività della Fondazione per il biennio successivo, il quantitativo di personale del Ministero assegnato alla Fondazione. Per particolari esigenze condivise, la Fondazione e il Ministero possono prevedere l'assegnazione per periodi limitati di ulteriore personale, con il consenso del personale medesimo, legato alla realizzazione di progetti strategici.

#### Art. 11 - Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Ministro della Cultura.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente, ove eletto, o il componente del Consiglio di amministrazione più anziano d'età.
4. Il Presidente:
  - a) presiede il Consiglio di amministrazione stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
  - b) presiede il Comitato scientifico;
  - c) propone al Consiglio di amministrazione, su designazione del Ministro della cultura, la nomina del Direttore Generale;
  - d) propone al Consiglio di amministrazione la nomina dei Direttori dei Dipartimenti;
  - e) ammette ed esclude i Partecipanti, sulla base delle previsioni del Regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, sentito il Consiglio di amministrazione;
  - f) propone al Consiglio di amministrazione l'adozione dei Regolamenti interni della Fondazione;
  - g) propone al Consiglio di amministrazione, d'intesa con il Direttore generale, l'approvazione del documento programmatico pluriennale e il programma annuale degli interventi di cui all'art. 19, comprensivo degli indirizzi per l'acquisizione di opere per la collezione permanente.
  - h) adotta nei casi di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, e li sottopone alla ratifica di questo nella prima seduta utile e, comunque, non oltre trenta giorni dall'adozione.



*Mania B*  
*Federica Poch Teste*  
*Paola Lombardi Teste*

## Art. 12 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della Cultura ed è composto da un numero di membri, comunque non inferiore a cinque fino ad un massimo di nove.

L'organo è così composto:

- a) non meno di tre membri, designati dal Ministro della Cultura, tra cui il Presidente;
- b) un membro designato da ciascuno dei Fondatori-Promotori;
- c) un membro designato da ciascuno dei Fondatori.

2. Il numero dei membri designati dal Ministro della Cultura è elevato a quattro se i membri designati ai sensi delle lettere (b) e (c) del precedente comma raggiungano complessivamente il numero di tre, e a cinque se gli stessi raggiungano il numero di quattro.

Nell'ipotesi in cui, a seguito delle designazioni di cui alle lettere (b) e (c) del precedente comma, il numero complessivo dei componenti fosse pari, il Ministro procederà alla designazione di un altro componente. Una volta raggiunto il numero massimo di nove membri, per ciascun successivo ingresso di soggetti aventi titolo alla designazione di un nuovo membro il numero di componenti designati dal Ministro si riduce di una unità, purché sia preservata la maggioranza dei membri designati dai fondatori pubblici. In tale ipotesi decade il membro nominato per ultimo o, in caso di designazione contestuale, il membro indicato dal Ministro stesso. Rimane in ogni caso ferma la nomina del Presidente.

3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.
4. I consiglieri possono essere revocati dal Ministro della Cultura, su motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione, per gravi motivi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, violazione delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, danno arrecato al patrimonio o all'immagine della Fondazione.
5. I consiglieri decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate oppure qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile; la decadenza viene deliberata dal Consiglio di amministrazione senza partecipazione alla relativa seduta del consigliere interessato.
6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, si provvede a sostituirli con decreto del Ministro della Cultura. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione.
7. I Consiglieri devono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza ed esperienza.
8. La carica di Consigliere di amministrazione è a titolo gratuito e non dà diritto a corrispettivi o emolumenti di qualsiasi natura. E' comunque previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le sedute del Consiglio ovvero per le attività svolte nell'interesse della Fondazione per incarico del Presidente o del Consiglio di Amministrazione.



*Antonio B...*  
*Federico Locchi Teste*  
*Renato Lencini Teste*

### Art. 13 - Poteri del Consiglio di amministrazione

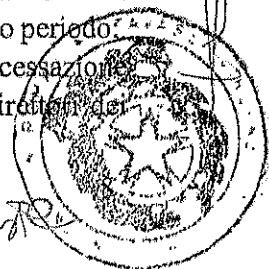
1. Il Consiglio di amministrazione determina, in conformità con la missione statutaria, gli obiettivi e i programmi della Fondazione, verificandone i risultati.

In particolare:

- a) approva, il bilancio preventivo annuale e le eventuali variazioni;
- b) approva, il bilancio d'esercizio;
- c) approva, su proposta del Presidente d'intesa con il Direttore generale, il documento programmatico pluriennale e il programma annuale degli interventi di cui all'articolo 19;
- d) delibera le proposte di modificazioni dello statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità vigilante;
- e) approva, su proposta del Presidente, tutti i regolamenti interni della Fondazione, ivi incluso il Regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato;
- f) delibera l'ammissione e l'esclusione dei Fondatori-Promotori e dei Fondatori, sulla base delle previsioni del Regolamento di cui all'articolo 5, comma 5;
- g) nomina e revoca i componenti del Comitato scientifico;
- h) delibera il compenso del Presidente, tenendo conto anche della normativa vigente in materia;
- i) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore generale designato dal Ministro della Cultura, ne stabilisce il compenso, tenendo conto anche della normativa vigente in materia, la durata del mandato che non può essere superiore a 5 (cinque) anni e gli conferisce gli idonei poteri di gestione per esercitare la propria funzione;
- j) nomina, su proposta del Presidente, i Direttori di Dipartimento, ne stabilisce il compenso e la durata degli incarichi;
- k) conferisce, su proposta del Direttore generale, ogni altro incarico dirigenziale, determinandone i compensi;
- l) delibera, su proposta del Presidente e del Direttore generale, la dotazione organica della Fondazione nonché il piano annuale e i piani pluriennali delle assunzioni a tempo indeterminato;
- m) delibera l'acquisizione di opere per la collezione permanente e l'accettazione di lasciti e donazioni, tranne quelle di modico valore ai sensi dell'articolo 783 del codice civile, previo parere del Comitato scientifico, nel rispetto di quanto disposto da un apposito Regolamento per l'acquisizione di opere d'arte;
- n) delibera all'unanimità l'autorizzazione al compimento degli atti di disposizione di beni immobili ricompresi nel fondo di dotazione, ove consentita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, secondo periodo;
- o) delibera la costituzione di sedi decentrate, nonché la istituzione o acquisizione di ulteriori spazi museali, espositivi e di ricerca, privi di personalità giuridica, disciplinandone l'autonomia gestionale e contabile con apposito Regolamento;
- p) delibera la costituzione di società di capitali, fondazioni, consorzi o associazioni e la partecipazione ai medesimi organismi, di cui all'articolo 2, comma 6, ultimo periodo;
- q) delibera l'esercizio dell'azione di responsabilità, comportante l'immediata cessazione dalla carica, nei confronti del Presidente, del Direttore generale, dei Direttori dei Dipartimenti, dei dirigenti e dei revisori dei conti;

*Renzo Geronzi*  
*Renzo Geronzi*

*Federico Locchi*  
*Federico Locchi*



- r) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21.
2. Sono validamente adottate con il voto favorevole del 75% dei punti/voto assegnati ai sensi dell'articolo 14, e il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti dei Fondatori-Promotori le deliberazioni concernenti:
    - a) le proposte di modificazioni statutarie;
    - b) la proposta di scioglimento della Fondazione.
  3. Il Consiglio di amministrazione può conferire speciali incarichi gestionali al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione,
  4. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione almeno ogni novanta giorni, sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

#### **Art. 14 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, il vice presidente, ove eletto, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da almeno due consiglieri, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno, convoca il Consiglio di amministrazione nella sede della Fondazione, o altrove purché in Italia, stabilendo il giorno e l'ora della convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della riunione mediante posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC).
2. In caso di urgenza la convocazione deve essere effettuata almeno 24 ore prima dell'adunanza.
3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa di diritto, senza diritto di voto, il Direttore generale e possono partecipare, su invito del Presidente, senza diritto di voto, i Direttori dei Dipartimenti.
4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, purché vi sia la maggioranza dei membri di spettanza dei Fondatori-Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
5. Il Presidente può disporre che la seduta del Consiglio di amministrazione si svolga anche per via telematica, con tecnologie e metodi di lavoro che garantiscano l'effettiva collegialità della seduta, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni. Non è consentito lo svolgimento per via telematica nei casi di cui al comma 6.
6. Per le deliberazioni concernenti le proposte di modificazioni statutarie o la proposta di scioglimento della Fondazione la riunione del Consiglio di amministrazione è considerata valida con la presenza del 75% dei punti/voto assegnati e della maggioranza dei rappresentanti dei Fondatori-Promotori. Nel caso delle deliberazioni di cui al precedente periodo il Presidente dà comunicazione documentata ai componenti del Consiglio di amministrazione 30 giorni prima della convocazione.
7. L'attribuzione iniziale dei punti/voto è stabilita ai sensi dell'art. 22 del presente statuto.
8. I punti/voto in disponibilità del Consiglio di amministrazione, a partire dall'approvazione del primo bilancio consuntivo, sono suddivisi tra i suoi membri in

*Pamela* *Monica Bini* *Federico Bocchi Tente* 9  
*Monica Bini* *Torino*

proporzione alla contribuzione complessiva storicizzata di ciascuno di essi al patrimonio e alla gestione della Fondazione.

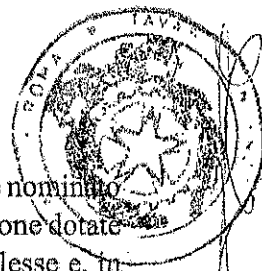
9. L'attribuzione dei punti/voto è aggiornata annualmente sulla base delle risultanze del conto consuntivo dell'anno precedente, ripartendoli in misura percentuale proporzionalmente alle contribuzioni alla Fondazione. Ai consiglieri di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), spetta in ogni caso il 30% dei punti/voto, esercitabile, su indicazione del Ministero, singolarmente o collettivamente.

#### Art. 15 Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di quindici membri, nominati dal Consiglio di amministrazione, ed è presieduto dal Presidente. I componenti del Comitato scientifico sono scelti tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura, dell'arte e dell'architettura, e dotati di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza in particolare nei settori di attività della Fondazione. I membri del Comitato scientifico prestano la loro opera a titolo gratuito, con il rimborso esclusivamente di spese vive relative all'espletamento del loro incarico.
2. Il Comitato scientifico si riunisce a seguito di convocazione del Presidente o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti, almeno due volte l'anno. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti. Alle sedute del Comitato scientifico partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale e i Direttori di Dipartimento.
3. Il Comitato scientifico si esprime in ordine all'elaborazione del documento programmatico pluriennale e del programma annuale degli interventi di cui all'art. 19, comprensivo degli indirizzi per l'acquisizione di opere per la collezione permanente.

#### Art. 16 - Direttore generale

1. Il Direttore Generale della Fondazione è designato dal Ministro della cultura e nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente. È scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nella gestione di organizzazioni complesse e, in special modo, di fondazioni, associazioni, enti e imprese culturali.
2. Il rapporto di lavoro, con inquadramento dirigenziale, ha carattere di diritto privato, ha durata di 5 (cinque) anni e può essere rinnovato.
3. Il Direttore Generale può essere revocato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, per gravi motivazioni.
4. Il Direttore Generale:
  - a) cura la gestione operativa, organizzativa, amministrativa e finanziaria della Fondazione e compie tutti gli atti per i quali abbia ricevuto ulteriori deleghe dal Consiglio di amministrazione;
  - b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con funzione anche di segretario, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;



*Federica Teste*  
*Federica Teste*  
*Federica Teste*

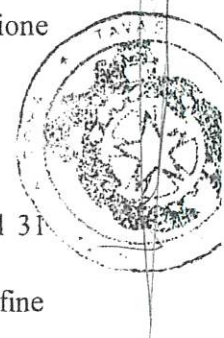
- c) partecipa, senza diritto di voto alle riunioni del Comitato scientifico;
- d) predispone il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio;
- e) propone al Consiglio di amministrazione l'assunzione del personale dipendente a tempo indeterminato;
- f) coordina, d'intesa con il Presidente, il processo di redazione del documento programmatico pluriennale e il programma annuale degli interventi di cui all'art. 19.
- g) può delegare a singoli dirigenti o collaboratori l'adozione di atti di gestione, dandone comunicazione al Presidente.

#### Art. 17 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui due membri effettivi, tra cui il Presidente, ed uno supplente nominati dal Ministro della cultura, un membro effettivo e uno supplente designati di comune intesa dai restanti Fondatori-Promotori. Qualora il Ministero sia unico Fondatore-Promotore la nomina dei componenti del Collegio dei revisori spetta al Ministero.
2. Il Collegio dei revisori, i cui componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili:
  - a) controlla l'attività di amministrazione della Fondazione;
  - b) accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile e in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405, 2407 e 2409-bis del codice civile;
  - c) predispone le relazioni sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'esercizio che devono essere loro trasmesse da parte del Presidente rispettivamente almeno 15 (quindici) giorni e 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione;
  - d) informa immediatamente il Consiglio di amministrazione e gli altri organi della Fondazione, nonché il Ministero, di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività delle fondazioni.
3. I membri del Collegio dei revisori possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su singole questioni. I membri del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
4. Il trattamento economico spettante ai membri del Collegio dei revisori dei conti è stabilito dal Consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta all'approvazione dell'Autorità vigilante.

#### Art. 18 - Esercizio e bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo (budget) dell'anno successivo deve essere approvato entro la fine



*Antonio Bini* *Federico Poch Teste* 11  
*Tommaso Tosti*

dell'anno precedente, unitamente al Documento programmatico pluriennale e programma annuale degli interventi di cui all'art. 19 e il piano annuale e i piani pluriennali delle assunzioni a tempo indeterminato. Il bilancio preventivo non costituisce vincolo di spesa.

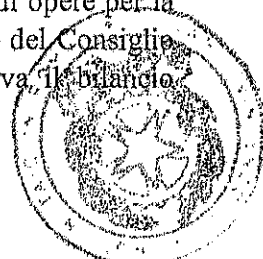
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. In presenza di particolari esigenze è possibile approvare il bilancio consuntivo entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
4. Il bilancio consuntivo:
  - a) deve essere composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa e dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori;
  - b) deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico, patrimoniale e finanziaria della Fondazione in conformità alle previsioni del libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione, nonché della normativa applicabile alla Fondazione stessa.
5. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
6. È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.
7. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

#### **Art. 19 - Documento programmatico pluriennale e programma annuale degli interventi**

1. Il Presidente, sulla base delle proposte formulate dai Direttori di Dipartimento e sentito il parere del Comitato scientifico, redige il documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché il programma annuale degli interventi, comprensivo degli indirizzi per l'acquisizione di opere per la collezione permanente. Tali documenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione in occasione della riunione nella quale si approva il bilancio preventivo dell'esercizio.

#### **Art. 20 - Commissariamento della Fondazione**

1. Il Ministro della Cultura può, con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Fondazione e nominare un Commissario Straordinario al fine di garantire la continuità della gestione della Fondazione in caso di gravi violazioni di legge, di risultati particolarmente negativi della gestione ovvero per accertata impossibilità di funzionamento degli organi statutari per un tempo superiore a novanta giorni dall'ultima deliberazione validamente assunta.
2. Il decreto ministeriale determina la durata dell'incarico ed i poteri attribuiti al Commissario Straordinario nonché il relativo compenso.



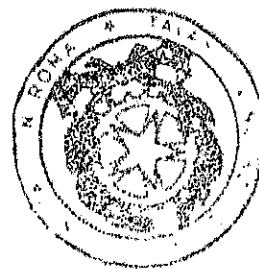
*Luana Bini* *Federica Porchi* 12  
*Romolo Longo* *Teste*

#### Art. 21 - Vigilanza, estinzione e liquidazione della Fondazione

1. Il Ministero della cultura esercita la vigilanza sulla Fondazione ai sensi del decreto ministeriale del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, recante "Disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni" e delle disposizioni del presente statuto.
2. Sono sottoposti in ogni caso all'approvazione dell'Amministrazione vigilante le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione ai sensi del- l'articolo 13, comma 1, lettere d), h), i), j), k), l), o), p), r).
3. La Fondazione trasmette annualmente all'Amministrazione vigilante una relazione sull'assetto organizzativo, la dotazione effettiva, le procedure di reclutamento e l'andamento della spesa per il personale.
4. La Fondazione si estingue per le cause previste dalla legge. A seguito dell'estinzione della Fondazione, i beni culturali concessi in uso dal Ministero della Cultura ritornano nella disponibilità di quest'ultimo. Sono altresì devoluti al Ministero della Cultura i beni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
5. Ai fini della liquidazione del patrimonio della Fondazione, il Consiglio di amministrazione nomina tre liquidatori che possono essere scelti anche tra i componenti uscenti del Consiglio medesimo.
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto in ordine alla definizione di ogni altro rapporto giuridico con la Fondazione si applicano le disposizioni di legge e del codice civile.

#### Art. 22 - Norma transitoria

1. L'attribuzione dei punti/voto in seno al Consiglio di amministrazione è stabilita in sede di atto costitutivo e aggiornata dal Consiglio medesimo ad ogni ulteriore contribuzione e ad ogni ingresso successivo di componenti ai sensi del presente statuto.



*Federica Lenzi Teste*  
*Luca Beni*

*Federica Lenzi Teste* 13

Copia su supporto informatico conforme all'origine del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per usi consentiti.  
Roma, 18 giugno 2026